

REGOLAMENTO (CEE) N. 3434/87 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1987

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2973/79 e (CEE) n. 2377/80 relativamente a taluni regimi di importazione e di esportazione delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità d'applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3582/81⁽⁵⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 520/87⁽⁷⁾, stabiliscono le modalità di applicazione del contingente di esportazione verso gli Stati Uniti e di importazione dagli Stati Uniti e dal Canada per talune carni bovine; che dall'esperienza emerge l'opportunità di modificare tali modalità, prevedendo una suddivisione in trimestri, con la possibilità di riportare al trimestre successivo il quantitativo non utilizzato nel trimestre precedente; che per quanto riguarda inoltre il regime di importazione, dall'esperienza acquisita è emersa la necessità di aumentare l'importo della cauzione e di precisare quali operatori possono presentare domanda di titolo di importazione per poter beneficiare del suddetto regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

• Il quantitativo disponibile per trimestre ammonta a 1 250 t, maggiorate per gli ultimi tre trimestri del

quantitativo residuo del trimestre precedente previsto dall'articolo 15, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

• 1. La cauzione relativa ai titoli di importazione che comportano fissazione anticipata del prelievo e ai titoli di importazione di cui all'articolo 12 è pari a 10 ECU/100 kg peso netto. »

2) All'articolo 12, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo:

• a) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo globale corrispondente come minimo a 5 t di carne, in peso del prodotto, e al massimo al quantitativo disponibile per il regime considerato per il trimestre di presentazione delle domande di titolo; ».

3) All'articolo 12, paragrafo 1 è inserita la seguente lettera d):

• d) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, esercita da almeno 12 mesi un'attività attinente agli scambi di carni bovine tra gli Stati membri o con i paesi terzi, debitamente iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro; ».

4) All'articolo 12 è inserito il seguente paragrafo 3:

• 3. Il quantitativo disponibile per trimestre nell'ambito del regime di cui al paragrafo 1 è pari ad un quarto del quantitativo totale, maggiorato, per quanto riguarda gli ultimi tre trimestri, del quantitativo residuo del trimestre precedente di cui all'articolo 15, paragrafo 6, lettera d). »

5) All'articolo 15, paragrafo 1, il testo della lettera B) è sostituito dal seguente testo:

• b) le domande di cui all'articolo 13 possono essere presentate esclusivamente nei primi dieci giorni di ogni mese; ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 14.

(6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(7) GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 13.